

**Allegato "B" al Rep n. 54452/22333**

FONDAZIONE INFERMIERI

STATUTO

ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita una fondazione di partecipazione di diritto privato individuata nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e dalle leggi collegate, denominata "FONDAZIONE INFERMIERI". Essa è dotata di autonomia statutaria e gestionale.

La fondazione ha sede nel Comune di Roma in Via Agostino Depretis 70, Roma. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici ed unità operative locali; di trasferire l'indirizzo della sede legale e delle eventuali sedi secondarie. La Fondazione, per il raggiungimento delle sue finalità, opera sul territorio nazionale ed internazionale.

ART. 2 MISSIONE

La Fondazione, a partire da una maggiore consapevolezza dei bisogni dei cittadini, ai quali la comunità professionale infermieristica vuole offrire accoglienza e supporto, ha lo scopo di promuovere e realizzare in forma diretta o indiretta, lo sviluppo di processi culturali e scientifici per contribuire all'evoluzione del sistema salute nazionale e internazionale, coerentemente con le istanze raccolte dal socio fondatore nell'ambito delle sue attività istituzionali volte alla promozione del diritto alla salute per tutti i cittadini.

Per perseguire le attività statutarie e per rispondere ai bi-

sogni dei cittadini e della professione infermieristica, la fondazione attua come strumento operativo quello del fare rete con gli Ordini Provinciali delle Professioni Infermieristiche, le istituzioni dell'ambito sanitario, civico e sociale e tutti gli stakeholders.

Partecipa e favorisce la costituzione di tavoli di lavoro, attività progettuali e di supporto volte allo sviluppo innovativo rispetto alla domanda di assistenza e agli interventi di ricerca e di prossimità, al fine di favorire la formazione, la ricerca culturale, educativa e sociale a beneficio della cittadinanza, le istituzioni e a supporto di tutta la comunità infermieristica.

#### ART. 3 ATTIVITA'

La Fondazione si pone come centro per gli studi e le ricerche scientifiche nel campo dell'assistenza infermieristica anche sul piano socio - sanitario costituendo, al contempo, un polo di attrazione istituzionale per il coordinamento ed il supporto funzionale dei singoli ordini territoriali. La Fondazione si prefigge di contribuire direttamente ed anche in collaborazione con tutti gli Ordini territoriali, con la rete universitaria nazionale e internazionale ed i più autorevoli centri di ricerca scientifica nazionali e internazionali, pubblici e privati, allo sviluppo della ricerca infermieristica, con particolare attenzione ai suoi risvolti applicativi concernenti la conoscenza della professione infermieristica, delle sue po-

tenzialità assistenziali, di ricerca e delle condizioni lavorative degli infermieri al fine di monitorare le esigenze della professione, di garantire la tutela etico-deontologica degli iscritti agli ordini, di dare impulso alle aree carenti di assistenza e di rendere la professione infermieristica competitiva dal punto di vista culturale con evidenti ricadute sul sistema salute e, di conseguenza, sulla sua "attrattività" e sulla sua immagine pubblica.

La Fondazione persegue la propria missione senza scopo di lucro, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in forma di azione volontaria, di mutualità, di erogazione gratuita di denaro, di produzione, fornitura gratuita e/o scambio di beni o di servizi attraverso la promozione di:

- attività che realizzino direttamente o promuovano la ricerca in campo infermieristico attraverso la gestione, senza finalità di lucro, di centri di coordinamento e ricerca di eccellenza specializzati;

- programmi di formazione, specializzazione ed aggiornamento dei ricercatori, degli infermieri e di tutti gli operatori impegnati a livello territoriale nella ricerca sullo sviluppo delle conoscenze della professione infermieristica e/o nei settori affini;

- sviluppo e gestione di protocolli di coordinamento amministrativo territoriale che richiedano un'elevata complessità

gestionale ed un elevato costo della tecnologia disponibili;

- progetti di ricerca;

- iniziative di informazione e divulgazione delle conoscenze acquisite e dei progressi conseguiti.

La Fondazione, al fine del miglior raggiungimento e perfezionamento degli scopi preposti, potrà altresì:

- affiliarsi o associarsi con realtà associative e network a carattere locale, nazionale ed internazionale;

- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici e Privati, nazionali ed europei;

- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, società, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;

- ove lo ritenga opportuno, costituire ovvero concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti;

- costituire commissioni o comitati scientifici;

- organizzare gruppi di studio tematici all'interno della sua struttura;

- organizzare e promuovere incontri, dibattiti, convegni e mostre che si occupano di tematiche inerenti l'attività della Fondazione, anche in collaborazione con altre organizzazioni pubbliche e private sia italiane che estere;

- svolgere attività editoriale, letteraria, curando la pubblicazione e la diffusione anche gratuita di periodici,

bollettini di informazione, giornali, materiale audio visivo e libri nei settori di interesse, rivolti alla collettività, per la diffusione e la divulgazione della sua attività;

- svolgere qualsiasi altra attività o servizio utile al perseguimento dello scopo istituzionale e che sia direttamente o indirettamente connessa al medesimo.

La Fondazione può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare fidejussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, e assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

Per il raggiungimento dei suoi scopi e finanziare la propria attività istituzionale, la Fondazione può raccogliere o ricevere da persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, contributi, lasciti, eredità, donazioni e comunque erogazioni liberali sotto qualsiasi forma, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con i terzi.

Per tutte le proprie attività la Fondazione dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti destinando, in ogni caso, i fondi raccolti alla realizzazione dei fini perseguiti.

#### ART. 4 VIGILANZA

L'Autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai

sensi dell'art.25 del Codice Civile e delle Leggi collegate.

#### ART. 5 PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

Il Patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria.

Il Patrimonio è composto da:

- a) fondo di dotazione;
- b) fondo di gestione.

Il fondo di dotazione, intangibile nel limite che sarà delimitato dall'Organo preposto al riconoscimento, è costituito da:

- a) un capitale iniziale di Euro 100.000 versato interamente dal Fondatore ed indicato nell'atto costitutivo;
- b) conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dai Fondatore, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
- c) beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli destinati all'incremento del patrimonio;
- d) lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
- e) parte delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;

f) contributi patrimoniali dell'Unione Europea, dello Stato, di enti territoriali o di altri enti pubblici;

g) avanzi di gestione.

Il fondo di gestione è liberamente utilizzabile per l'attività istituzionale e per quelle ad essa connesse, ed è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie;

- da eventuali altri contributi concessi dallo Stato, enti territoriali o da altri enti pubblici/privati in genere;

- dai contributi in qualsiasi forma concessi, dai fondatori e da benefattori;

- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- dai proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, inclusi i fondi rivenienti da raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore.

Tutte le risorse della Fondazione saranno impiegate per il perseguimento degli scopi e per il funzionamento della Fondazione stessa.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di non accettare donazioni o lasciti testamentari qualora la natura dei beni e/o le condizioni finanziarie attuali o previsionali della Fondazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere.

ART. 6 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'ente ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai soci fondatori, membri, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali nonché delle altre attività quest'ultime strumentali, accessorie e connesse.

ART. 7 FONDATORI, FONDATORI PROMOTORI, MEMBRI ONORARI

1) Sono Fondatori i soggetti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

2) Sono Fondatori Promotori le persone fisiche o giuridiche gli Enti Pubblici o Privati o altre Istituzioni che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dello scopo della Fondazione mediante contributi in denaro nella misura non inferiore a quella che sarà stabilita con apposita delibera dal Consiglio di Amministrazione, ovvero conferimenti di immobili o beni mobili e strumentali di particolare rilievo destinati allo svolgimento delle attività della Fondazione ed a quelle ad esse accessorie ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo. Possono altresì essere nominati Fondatori Promotori anche gli Enti Pub-

blici o Privati o altre Istituzioni aventi sede all'Estero. La loro ammissione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

3) sono Membri Onorari le persone fisiche, giuridiche ed enti che, per particolari funzioni, esperienze di vita o professionali possano concretamente contribuire con le loro idee, presenza ed attività al raggiungimento degli scopi della Fondazione. La loro ammissione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

#### ART. 8 ESPULSIONE E RECESSO

Il Consiglio di Amministrazione decide, l'espulsione dei Soci Promotori Fondatori con la maggioranza semplice per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali an-

che stragiudiziali.

Nel caso di espulsione dei Fondatori Promotori il Consiglio di Amministrazione da comunicazione al soggetto interessato dell'avvio del procedimento, indicando le ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione ed assegnando termine per l'inoltro di memorie e controdeduzioni; scaduto il termine assegnato il Consiglio di Amministrazione valuta l'eventuale documentazione pervenuta e assume la decisione definitiva.

I Fondatori Promotori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. L'eventuale recesso da parte dei Fondatori Promotori dovrà essere comunicato per iscritto alla Fondazione con preavviso di novanta giorni, indicando le ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione. Entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione il Consiglio di Amministrazione verifica la possibilità di risolvere o rimuovere le ragioni del recesso e ne da comunicazione al soggetto interessato; ove questi confermi la decisione di recedere, il recesso si intende definitivo a decorrere dal novantesimo giorno dalla data della comunicazione iniziale.

#### ART. 9 ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- a) - il Consiglio di Amministrazione;
- b) - il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) - il Comitato Tecnico Scientifico;

d) - l'Organo di Controllo;

e) - l'Organo di Revisione.

a) Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) nominati dal Socio Fondatore, scelte tra persone fisiche o giuridiche di riconosciuta indipendenza, le quali operino nei settori di cui al precedente articolo 3 o che comunque siano in possesso di conoscenze ed esperienze maturate nei settori in cui opera la Fondazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti. I componenti il Consiglio di Amministrazione devono in ogni caso essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;

- Professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;

- Indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri della Fondazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio di Amministrazione si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

1. Funzioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto alla ge-

stione ed amministrazione della Fondazione, è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione e deve:

- Assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;

- Redigere il bilancio di previsione, il bilancio di esercizio ed il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale, la relazione di missione, nonché deliberare sui progetti dell'attività per l'anno successivo;

- Predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento della Fondazione;

- Compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili alla Fondazione, fra i quali acquisire o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari della Fondazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;

- Conferire mandati, incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;

- Promuovere e organizzare eventi;

- Compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato alla competenza di altri organi.

- Il Consiglio di Amministrazione può attribuire ad uno o

più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale esterno alla fondazione.

2. Composizione e Funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare al suo interno un Vice Presidente, e un Segretario i quali avranno lo stesso periodo di carica di tre esercizi e costituiranno unitamente al Presidente, l'Ufficio di Presidenza.

Il socio Fondatore, in nome del suo rappresentante Legale, o un suo designato, presiede il Consiglio di Amministrazione.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute e regolarmente certificate per lo svolgimento dell'incarico.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo. Il Consiglio si riunisce inoltre, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore. Non è ammessa la presenza per delega.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno diritto di intervenire senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi sia opposizione.

L'Adunanza del Consiglio di Amministrazione si può tenere anche in collegamento audiovisivo. In tal caso devono essere assicurate l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere verbalmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione. In caso di riunione in collegamento audiovisivo, l'adunanza del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.

Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri stessi.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti presenti, fatta eccezione per la modifica del presente statuto, per la quale occorre il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, la sostituzione avverrà a norma del presente articolo. Qualora durante un mandato venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio e si procede a nuove nomine.

I poteri del Consiglio di Amministrazione possono essere singolarmente delegati, dall'organo stesso, al Presidente, ad uno o più Consiglieri o al Direttore Generale.

### 3. Doveri del Consiglio di Amministrazione.

I componenti il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo della Fondazione o in concorrenza con le attività istituzionali o in conflitto di interessi, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso delle attività.

### 4. Decadenza e Sospensione

Sono dichiarati decaduti coloro che, senza giustificato motivo da far pervenire per iscritto, non siano intervenuti alle adunanze del Consiglio di Amministrazione in tre riunioni consecutive.

Il Consiglio di Amministrazione può comminare la sospensione, o la decadenza in caso di permanenza del conflitto di interesse, dalla carica dei propri membri per le ipotesi di conflitto di interesse nonché di violazione delle norme statutarie sulla astensione.

La carica di componente del Consiglio di Amministrazione si perde anche per dimissioni che avranno effetto dalla data di ricevimento, da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, della relativa comunicazione scritta.

b) Il Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale.

Il Direttore Generale può, ove delegato dal Consiglio di Amministrazione, rappresentare la Fondazione negli atti di contenuto economico e di natura amministrativa e contabile, quali in via esemplificativa:

- la riscossione di somme attribuite a qualunque titolo alla Fondazione da soggetti pubblici o privati, con facoltà di rilasciare la relativa ricevuta, fattura o quietanza liberatoria;

- il pagamento, in contanti, con bonifico o assegno banca-

rio, circolare o postale, di somme dovute a qualsiasi titolo dalla Fondazione, con l'obbligo di richiedere la relativa ricevuta, fattura o quietanza liberatoria;

- l'apertura di conti correnti postali o bancari e di deposito di qualunque tipo;

- operare qualunque altra operazione bancaria, sia di provvista che di utilizzo di fondi, chiedendo l'intestazione della relativa documentazione a nome della Fondazione;

- produrre la documentazione richiesta da enti pubblici e privati ed in particolare il bilancio per procedere alla attribuzione di fondi alla predetta Fondazione;

- produrre ogni altra documentazione di natura amministrativa, contabile o fiscale richiesta da enti pubblici o privati.

c) Il Presidente

Il socio Fondatore, o suo delegato all'atto dell'insediamento, è il Presidente della Fondazione, di cui ha la rappresentanza legale e la firma sociale di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente dura in carica fino al mantenimento dell'incarico di Rappresentante Legale del socio Fondatore.

Al Presidente spetta:

- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e l'Ufficio di Presidenza, nonché formularne l'ordine del giorno e le materie da trattare nelle rispettive adunanze;

- assumere, nei casi di necessità e di urgenza i provvedi-

menti di competenza del Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio stesso, in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro i trenta giorni successivi al provvedimento adottato;

- curare unitamente agli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza, l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;

- curare, unitamente agli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza, la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, da trascrivere in un apposito libro;

- sorvegliare il buon andamento amministrativo della Fondazione;

- firmare tutti gli atti della Fondazione.

Il Presidente può delegare tutte le sue funzioni di cui al presente articolo al Vice-Presidente, al Segretario, se nominati, o ad uno o più membri del Consiglio, o al Direttore Generale.

Il Presidente della Fondazione risponde del suo operato di fronte al Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento, le attribuzioni del Presidente sono esercitate da un Vicepresidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

d) Il Comitato Tecnico Scientifico

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire un Comitato Tecnico Scientifico. Il Comitato Tecnico Scientifico è organo consultivo della Fondazione composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione. Il Comitato Tecnico Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere oltre che per definire gli aspetti tecnico scientifici delle singole operazioni di rilevante importanza. I membri del Comitato Tecnico Scientifico durano in carica quattro anni e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. Il Comitato Tecnico Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione.

e) L'Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, il Consiglio di Amministrazione nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei

principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti; in questo caso tutti i componenti devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali. I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di 3 (tre) membri scelti fra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, Cod. Civ. e almeno un membro deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali. I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del codice civile. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Di Amministrazione. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

f) L' Organo di revisione

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno il Consiglio di Amministrazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritta nell'apposito regi-

stro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui alla precedente lettera e).

#### ART. 10 BILANCIO E LIBRI CONTABILI

L'esercizio finanziario è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre dell'anno in cui la Fondazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica. Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di amministrazione approva il bilancio di esercizio composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione e redatto nei modi di legge, ed il bilancio preventivo per l'anno successivo. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio può avvenire entro il 30 giugno.

Il bilancio rendiconto deve rappresentare in modo chiaro la situazione economica, contabile, patrimoniale e finanziaria della Fondazione. Il bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione deve essere depositato presso la sede della Fondazione entro 15 (quindici) giorni precedenti la seduta consiliare di approvazione per poter essere consultato.

La Fondazione deve tenere i seguenti libri:

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione stesso;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Orga-

no di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi della Fondazione, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I Fondatori hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali secondo le modalità che saranno disposte da regolamento.

#### ART. 11 MODIFICHE STATUTARIE ED ESTINZIONE

Le modifiche allo statuto, purché compatibili con le leggi vigenti e con la natura della Fondazione, devono essere proposte ed approvate dal Consiglio di Amministrazione e con maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata e si estingue se il suo scopo diviene impossibile o se il patrimonio diviene insufficiente, ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dal codice civile.

In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, i beni residuali saranno destinati a persone giuridiche senza fini di lucro che perseguono fini simili o analoghi a quelli fissati nell'art. 3 del presente Statuto.

Al fine di provvedere alle attività di liquidazione il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori anche tra i membri del Consiglio di Amministrazione uscente.

#### ART. 12 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Fondazione e ciascun componente degli organi statutari, ovvero ciascun

partecipante, ovvero tra componenti degli organi statutari e partecipanti, che abbiano per oggetto diritti disponibili e/o impugnazioni di delibere degli organi statutari, comprese quelle promosse da amministratori e liquidatori ovvero nei loro confronti, con la sola eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno deferite, previo esperimento del tentativo di conciliazione presso la Camera di Conciliazione della Camera di Commercio di Roma, alla decisione di un Arbitro unico nominato dal Comitato tecnico della Camera Arbitrale di Roma in conformità del suo Regolamento vigente. Il procedimento arbitrale si instaurerà e si svolgerà secondo il Regolamento di procedura della predetta Camera Arbitrale - che i soggetti interessati, fin d'ora, riconoscono vincolante nel testo che risulterà vigente - e l'Arbitro deciderà in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle disposizioni di legge la decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 825 c.p.c..

#### ART. 13 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per la prima volta il numero e la nomina delle cariche degli organi della Fondazione vengono indicati nell'atto costitutivo, con determinazione della relativa durata potendo anche differire rispetto a quanto disposto dal presente Statuto.

Tutti gli adempimenti legati all'ottenimento della Personalità Giuridica della Fondazione da parte della Prefettura saranno

portati a compimento dal Consiglio di Amministrazione ed all'uopo il legale rappresentante pro tempore della Fondazione è espressamente autorizzato e delegato ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte di carattere formale che venissero eventualmente richieste dal Conservatore in sede di deposito del presente atto costitutivo presso gli uffici all'uopo preposti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento ai principi generali e alle norme del codice civile, nonché alle altre norme di legge applicabili in materia.

F.to: Barbara Mangiacavalli

F.to: Ersilia Di Tosto Teste

F.to: Valentina Alessi Teste

F.to: VALERIO TIRONE NOTAIO